

**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante proroghe di termini richieste dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 marzo 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I - XVI D216/11

Roma 16 MAR 2011

Caro Preside,

Le trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 e ss., del decreto legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante l'ulteriore proroga dei termini in scadenza al 31 marzo 2011 richiesta rispettivamente dal Dipartimento per la Protezione Civile e dal Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dal ministero delle Politiche Agricole, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero della Difesa, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, dal Ministro della Gioventù d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'Innovazione.

*Caro : M.R. > let
ZLW*

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ulteriore proroga di termini ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis;

VISTE le richieste pervenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di proroga dei termini, d'interesse, indicati nella Tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

RITENUTA la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

VISTI i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, espressi rispettivamente in data _____ e in data _____;

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA

Art. 1

I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro dell'economia e delle finanze




TABELLA 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	La proroga intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale recate dall'art. 23-bis del DL 112/2008, rendendo, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse. La cessazione delle AATO senza che le Regioni siano intervenute, inoltre, bloccherebbe di fatto l'operatività del predetto art. 23-bis, giacché renderebbe del tutto controvertibile l'identità del soggetto legittimato all'affidamento dei servizi di cui trattasi. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, nonché all'apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso.
Articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	L'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 36/2003, relativo all'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prevede che i rifiuti aventi un PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 Kj/Kg, non



			<p>possono essere smaltiti in discarica. Il termine di decorrenza di tale divieto, originariamente stabilità al 1 gennaio 2007, era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2010, dall'articolo 15, comma 2-ter, della legge 166/2009, di conversione del decreto legge 135/2009. Tale norma prevede, di conseguenza, che tali rifiuti, tra cui il cosiddetto "car-fluff" siano avviati alla termovalorizzazione in impianti autorizzati al trattamento di rifiuti. Ad oggi, nonostante siano in fase di costruzione alcuni impianti che potranno trattare tali rifiuti, non sono presenti nel nostro Paese strutture tali da consentire la termovalorizzazione dell'intera quantità di rifiuti aventi un PCI superiore a 13.000 Kj/Kg, che - considerando solamente la produzione di "car-fluff" prevista per il 2011 - ammonta a circa 300.000 tonnellate. Pertanto, in caso di mancato rinnovo della proroga, ingenti quantitativi di tali rifiuti dovrebbero essere smaltiti all'estero, con un notevole incremento dei costi a carico delle imprese produttrici.</p>
Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	L'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 161/06, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabiliva che dal 1° gennaio 2011 non potessero più essere venduti a Paesi extra UE prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell'allegato II del decreto legislativo stesso. Tale limitazione all'esportazione non rispecchia, di fatto, il dettato della Direttiva 2004/42/CE, la quale non



			disciplina il contenuto dei COV dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi extra UE. La limitazione all'esportazione citata, inoltre, non è presente nella legislazione di altri Stati membri dell'UE, comportando, di fatto, una discriminazione delle aziende italiane nei confronti delle stesse presenti negli altri Stati membri dell'UE. Si ritiene dunque opportuno prorogare di un anno il termine previsto per il divieto di esportazione.
Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	La proroga intende assicurare l'utile conclusione del programma di assunzioni attraverso procedure concorsuali pubbliche intrapreso ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 208/2008 dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in avanzato stato di svolgimento. Al fine di consentire la conclusione regolare delle suddette procedure di selezione e reclutamento, che hanno scontato la particolare complessità delle attività di individuazione dei profili tecnici del personale, si prevede una proroga che permetta la conclusione delle procedure concorsuali sino a dicembre 2011, ivi compresa la fase delle deliberazioni di assunzione e della sottoscrizione dei contratti individuali.
Articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.	31/3/2011 ex art. 1 d.l. 225/2010	31/12/2011	La proroga intende garantire che le attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti siano effettuate senza soluzione di continuità nel territorio della Regione Campania, onde consentire il completamento delle operazioni di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nella regione, estendendo di un anno della fase transitoria attribuita alla competenza dei comuni per la raccolta, lo spazzamento ed il



			<p>trasporto, nonché per lo smaltimento ed il recupero della frazione raccolta in modo differenziato. Le modifiche si rendono altresì necessarie al fine di non sottrarre alle amministrazioni locali competenti i poteri finora esercitati per rendere effettiva la riscossione della TARSU e della TIA nel territorio della Regione Campania, anche in considerazione della circostanza per cui proprio con il corrispettivo versato dagli utenti è possibile coprire i costi delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella regione. Ne deriva la necessità di posticipare di un anno la possibilità per le società provinciali di avvalersi degli ordinari mezzi di riscossione previsti dal D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Le proroghe in proposta riproducono parzialmente quelle introdotte dall'art. 1-bis del DL 196/2010 recante Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come modificato dalla legge di conversione n. 1/2011.</p>
--	--	--	--

